



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 381 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Paola Mirabile, rappresentata e difesa dagli avvocati Vittorio Angiolini, Luca Formilan, Alessandro Basilico, con domicilio eletto presso lo studio Vittorio Angiolini in Milano, via Chiossetto, 14;

***contro***

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;

***nei confronti di***

Mureddu Franco non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- degli esiti e del mancato superamento della prova orale sostenuta dalla ricorrente in data 14 dicembre 2016 per la Classe di concorso A028 - Matematica e scienze

del Concorso per titoli ed esami di cui al DDG 106 del 23 febbraio 2016;

- della griglia per la valutazione della prova orale della classe di concorso A28 adottata dalla Commissione di cui all'allegato 1 al verbale n.12 del 10 settembre 2016, nonché del provvedimento USR Lombardia 27.09.16 n. 17008;

- del verbale della Commissione n.15 del 22 settembre 2016, ad oggi non conosciuto dalla ricorrente, dei relativi contenuti nonché di tutti i criteri adottati per l'attribuzione della ricorrente alle Sottocommissione per la prova orale, nonché di ogni atto presupposto o connesso;

- della comunicazione USR Lombardia del 27 settembre 2016 di convocazione della ricorrente alla prova orale, limitatamente alla mancata menzione della Sottocommissione alla quale la ricorrente è stata assegnata per la prova orale;

- del Decreto USR Lombardia 18.10.2016 n.2986 con il quale si è nominato il Prof. Sala Valerio quale membro aggregato per le competenze di informatica e del Decreto USR Lombardia 8.11.2016 n.3107 con il quale si è ritenuto che la Prof.ssa Ghislanzoni Marina fosse in possesso dei titoli per l'accertamento delle competenze di informatica;

- delle valutazioni e di tutti i verbali della Commissione giudicatrice relativi alla prova orale sostenuta dalla ricorrente per la Classe di concorso A28 ; Matematica e Scienze, ivi compreso il verbale n.43 dello svolgimento della prova orale del 14 dicembre 2016 e la griglia delle valutazioni e dei punteggi attribuiti alla ricorrente per la prova orale;

- della graduatoria relativa alla Classe di concorso A028 - Matematica e scienze (per la Regione Lombardia) del Concorso per titoli ed esami di cui al DDG 106 del 23 febbraio 2016, pubblicata in data 7 febbraio 2017, del relativo Decreto di approvazione USR Lombardia n. 571 del 6 febbraio 2017 e dell'allegato elenco;

- di ogni atto presupposto, connesso o esecutivo, con riserva di motivi aggiunti; e per il risarcimento

di ogni danno subito e subendo dalla ricorrente a seguito degli impugnati atti

dell'amministrazione.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 10\5\2017 :

per l'annullamento,

- della graduatoria relativa alla classe di concorso A28 – Matematica e Scienze del “Concorso per titoli ed esami di cui al DDG 106 del 23 febbraio 2016” – per la Regione Lombardia, del relativo elenco e del provvedimento di approvazione USR Lombardia n.830 del 3.03.2017;

- della graduatoria relativa alla classe di concorso A28 – Matematica e Scienze del “Concorso per titoli ed esami di cui al DDG 106 del 23 febbraio 2016” – per la Regione Lombardia, del relativo elenco e del provvedimento di approvazione USR Lombardia n.919 del 3.04.2017;

- del verbale n.12 relativo alla sessione del 10 settembre 2016 della Commissione della Classe di concorso A28, depositato in atti dall'amministrazione in data 10.04.2017, delle relative determinazioni e di tutti gli allegati;

- del verbale n.15 relativo alla sessione del 22 settembre 2016 della Commissione della Classe di concorso A28, depositato in atti dall'amministrazione in data 10.04.2017, delle relative determinazioni e di tutti gli allegati;

- della nota USR Lombardia 27.09.16 n.16999 di convocazione prove orali ed elenco candidati;

- di ogni atto presupposto, connesso o esecutivo, con riserva di motivi aggiunti;

e per il risarcimento

di ogni danno subito e subendo dalla ricorrente a seguito degli impugnati atti dell'amministrazione.

Per quanto riguarda i secondi motivi aggiunti presentati il 19\10\2017 :

per l'annullamento,

- del provvedimento USR Lombardia n.2888 del 12.07.2017, del relativo elenco e graduatoria relativa alla classe di concorso A28 – Matematica e Scienze del “Concorso per titoli ed esami di cui al DDG 106 del 23 febbraio 2016” – per la Regione Lombardia;

- del provvedimento USR Lombardia n.2960 del 21.07.2017, del relativo elenco e graduatoria relativa alla classe di concorso A28 – Matematica e Scienze del “Concorso per titoli ed esami di cui al DDG 106 del 23 febbraio 2016” – per la Regione Lombardia;

- di ogni atto presupposto, connesso o esecutivo, con riserva di motivi aggiunti;

e per il risarcimento

di ogni danno subito e subendo dalla ricorrente a seguito degli impugnati atti dell'amministrazione.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2017 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che occorre integrare il contraddittorio nei confronti dei soggetti in graduatoria che potrebbero subire una lesione dall'accoglimento del ricorso, in quanto sono stati sollevati motivi di ricorso che potrebbero portare all'annullamento dell'intera graduatoria;

Ritenuto opportuno autorizzare alla notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione, sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale Per La Lombardia e sul quello del Ministero dell'Istruzione, del ricorso integrale con indicazione quali controinteressati di tutti i soggetti collocati in graduatoria, da richiedere entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della presente ordinanza e con termine perentorio di quindici giorni dall'avvenuta pubblicazione per il deposito della prova della effettuazione della integrazione del contraddittorio.

Ritenuto opportuno rinviare senza avvisi all'udienza del 20 marzo 2018.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), ordina l'integrazione del contraddittorio nella forma e con le modalità stabilite in motivazione.

Rinvia la trattazione della causa al 20 marzo 2018.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Ugo Di Benedetto, Presidente

Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore

Diego Spampinato, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Alberto Di Mario**

**IL PRESIDENTE**  
**Ugo Di Benedetto**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.